

**Edizione di mercoledì 22 ottobre 2014**

## **ADEMPIMENTI**

[Pochi giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci 2013](#)

di **Federica Furlani**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

[La responsabilità per i debiti verso i dipendenti nell'affitto d'azienda](#)

di **Sergio Pellegrino**

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Trattamento fiscale delle attività "occasionalì" delle asd](#)

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

## **CONTENZIOSO**

[Appunti in tema di indipendenza e imparzialità del giudice](#)

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

## **IVA**

[Le esportazioni congiunte di beni oggetto di lavorazione](#)

di **Marco Peirolò**

## **BACHECA**

[ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & FINANCE a Milano dal 7 novembre](#)

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

## ADEMPIMENTI

---

# ***Pochi giorni alla scadenza della comunicazione dei beni ai soci 2013***

di **Federica Furlani**

A seguito delle modifiche apportate rispetto al termine originario del 30 aprile, il legislatore ha previsto che le due comunicazioni “innescate” dall'intervento del D.L. 138/2011 debbano essere trasmesse entro il **trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta interessato.

Entro il **prossimo 30 ottobre**, quindi, dovranno essere predisposte, se dovute in relazione al periodo di imposta 2013, la *Comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore* e la *Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa*.

Soffermiamoci sulla prima comunicazione, rinviando ad altro contributo l'analisi della comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

I soggetti obbligati a presentare la comunicazione dei beni in godimento sono (alternativamente):

- **l'impresa che concede i beni in godimento:** imprenditore individuale, società di persone, società di capitali, società cooperative, stabili organizzazioni di società non residenti, enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale (sono escluse quindi dall'obbligo di comunicazione le società semplici);
- **i soci o familiari dei soci o dell'imprenditore**, i soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo, che utilizzano tali beni.

L'obbligo di comunicazione scatta solo in presenza di una **differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene** ed il **valore di mercato del diritto di godimento**.

In pratica, comunicano i dati coloro che dovrebbero aver sottoposto a tassazione un reddito diverso in quanto il corrispettivo relativo al godimento del bene è inferiore al valore di mercato. La concessione di un bene in godimento senza corrispettivo o ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato determina infatti per l'utilizzatore una tassazione di un reddito diverso ai fini Irpef da indicare nel **quadro RL** e per l'impresa concedente l'**indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento**.

La comunicazione va effettuata per **ogni bene utilizzato nel periodo d'imposta**, anche se **concesso** in periodi precedenti.

Sono **esclusi dalla comunicazione**:

- i **beni concessi in godimento agli amministratori**, a prescindere dalla tassazione di un **fringe benefit**;
- i **beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo**, che costituiscono **fringe benefit**;
- i **beni utilizzati dall'imprenditore individuale**;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, **concessi in godimento a enti non commerciali soci**, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli **alloggi delle società cooperative edilizie** di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i **beni ad uso pubblico** per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge.

L'obbligo, inoltre, non scatta quando i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "**altro**" (diversi quindi da veicoli, aeromobili, immobili, ...) siano di **valore non superiore a 3.000 euro**, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Sulla base di quanto evidenziato, **è quindi evidente che la presentazione della comunicazione è strettamente correlata a ciò che è stato fatto nelle dichiarazioni, appena trasmesse, di concedente e utilizzatore**.

Infatti, se è stato tassato il reddito diverso non ci sarà nessuna difficoltà ad effettuare l'adempimento, mentre, **qualora così non fosse, non dovrà essere trasmessa**

**alcuna  
comunicazione.**

A livello sanzionatorio, bisogna distinguere le due situazioni che si possono riscontrare:

- laddove sia stato tassato il reddito diverso in capo all'utilizzatore e resi indeducibili i costi per il concedente, si applica la sanzione amministrativa da € 258 a € 2.065;
- se, invece, non si è operato correttamente dal punto di vista impositivo, **la sanzione è pari al 30% della differenza fra corrispettivo e valore di mercato** del diritto di utilizzazione dei beni.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***La responsabilità per i debiti verso i dipendenti nell'affitto d'azienda***

di **Sergio Pellegrino**

Un tema indubbiamente delicato nell'ambito del **contratto d'affitto d'azienda** è quello legato alla **responsabilità che sorge in capo all'affittuario per i debiti verso i dipendenti** contratti dal titolare del complesso aziendale.

Anche l'**affitto d'azienda**, infatti, comporta la continuazione dei rapporti di lavoro in essere, in virtù dell'applicabilità anche a questa tipologia contrattuale della disposizione dell'**art. 2112 del Codice civile**, che fa riferimento al "trasferimento d'azienda" in senso lato.

L'affittuario è **obbligato in solido** con l'affittante per tutti i crediti che il lavoratore dipendente aveva al **momento del trasferimento dell'azienda**, a condizione però di averne avuto conoscenza all'atto del trasferimento o che i crediti risultino dai libri contabili obbligatori.

I **diritti** che il dipendente vanta nei confronti dell'affittuario sono gli stessi che avrebbe potuto vantare nei confronti del datore di lavoro, in termini di continuità del rapporto, trattamento economico, qualifica, ferie, e così via.

Anche nel caso in cui il **rapporto di lavoro non prosegua**, l'affittuario è solidalmente responsabile con l'affittante per tutti i crediti maturati dal lavoratore.

Esattamente come avviene nel caso della cessione d'azienda, anche nel caso dell'affitto che interessa complessi aziendali con **più di 15 dipendenti** sussiste in capo ad affittante e affittuario l'obbligo di **informare le rappresentanze sindacali** circa gli effetti dell'affitto, con particolare riferimento alle conseguenze per i lavoratori e motivi del trasferimento, nonché le misure adottate nei loro confronti, dando comunicazione dell'affitto d'azienda (o anche di una sola intesa vincolante), **almeno 25 giorni prima**.

Una questione che pone qualche dubbio dal punto di vista operativo è quella relativo al **saldo del tfr**.

Su questo aspetto con una pronuncia piuttosto risalente – la **sentenza n. 9189/1991** – la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale del **trattamento di fine rapporto deve rispondere esclusivamente il datore di lavoro che sia titolare dell'impresa al momento dell'effettiva risoluzione del rapporto.**

La prevalente giurisprudenza di merito segue però un **orientamento diverso**, e decisamente più convincente, ritenendo che **l'affittuario risponda in solido anche per le quote maturate nel periodo in cui i lavoratori erano alle dipendenze del titolare dell'azienda.**

Ma l'ulteriore ragionamento da sviluppare è quello relativo all'applicabilità dell'**art. 2112 del Codice civile** anche quando **azienda e dipendenti fanno il percorso inverso**, ritornando al titolare al termine del contratto d'affitto.

La Suprema Corte ha espresso in diverse pronunce il principio che **tale responsabilità solidale sussiste**, e quindi tocchi in questo caso all'ex-affittante **farsi carico dei debiti contratti dall'affittuario** verso i lavoratori in vigenza del contratto d'affitto d'azienda. Non solo, **dovranno essere continuati anche i nuovi rapporti di lavoro nel frattempo attivati.**

Per evitare un rischio di questo tipo è quindi opportuno che **l'affittante si tuteli introducendo nel contratto clausole** che gli consentano, quantomeno, di essere **indennizzato** laddove questa evenienza si verifichi effettivamente, attesa la difficoltà di poterlo “garantire” in altro modo.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### **Trattamento fiscale delle attività “occasionalì” delle asd**

di **Carmen Musuraca, Guido Martinelli**

Mossi dalla necessità di trovare **fondi per la sopravvivenza** resa ancora più difficile dal grandissimo impatto che la crisi ha avuto sul settore del *non profit* e in particolare in quello sportivo, sono sempre di più le associazioni sportive dilettantistiche, enti non commerciali, che decidono di organizzare **attività aperte al pubblico e momenti conviviali di vario genere** in occasioni particolari, finalizzati proprio al ***fundraising***.

Posta la potenziale **natura commerciale** dei proventi derivanti da simili operazioni, la specifica normativa esistente in materia consente alle associazioni sportive dilettantesche che hanno validamente effettuato l'opzione per l'adozione del regime fiscale di cui alla legge n. 398/91 di godere di rilevanti agevolazioni nell'assoggettamento a tassazione dei proventi derivanti dalle raccolte fondi o da attività connesse “occasionalì”.

Il comma 2 dell'art.25 della L. n.133/99 afferma, infatti, che per le **associazioni sportive dilettantistiche** che **si avvalgono** dell'opzione di cui alla **L. n.398/91**, **non concorrono a formare il reddito imponibile**, per un numero di eventi complessivamente non superiore a **due per anno** e per un importo non superiore **al limite annuo complessivo fissato** con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali:

- i proventi realizzati dalle associazioni nello **svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali**;
- i proventi realizzati per il tramite della **raccolta pubblica di fondi** effettuata in conformità all' art.143, co.3, lett. a del Tuir.

Con il D.M. del 10/11/99, al fine di dare certezza al requisito dell’**“occasionalità”** previsto dalla norma, tale limite è stato fissato nella misura massima di € 51.645,69.

Fino al predetto limite, quindi, le associazioni sportive dilettantistiche possono autofinanziarsi con le richiamate modalità, escludendo dal concorso alla formazione del reddito imponibile i proventi conseguiti.

Il decreto, nel definire il requisito dell’occasionalità, richiama due variabili:

- un **numero complessivo di eventi non superiore a due;**
- un **limite massimo di proventi conseguiti pari ad € 51.645,69;**

La soglia indicata, però, ha una valenza differente sotto il profilo dell’esenzione reddituale rispetto a quelle in materia d’imposta sul valore aggiunto.

Dal punto di vista delle imposte sul reddito, infatti, il limite di €51.645,69 rappresenta una sorta di **“franchigia”**, purché ciò avvenga nell’ambito di non più di due eventi.

Quindi, in caso di superamento della soglia all’interno dei due eventi, concorreranno alla formazione del reddito solo i proventi eccedenti il predetto limite.

Dal punto di vista dell’**imposta sul valore aggiunto**, trattandosi di soggetti in regime fiscale di cui alla legge **398/91**, per cui **enti soggetti passivi iva già dotati di regolare posizione aperta ai fini di questa imposta**, si ritiene che le somme ricevute per attività commerciali, anche se “occasionalì”, debbano comunque considerarsi soggette a tassazione salvo che non si tratti di mere liberalità che, secondo i principi generali, non soddisfano il presupposto per l’imposizione.

Di diverso avviso è stata, invece, l’Agenzia delle Entrate che, nella pubblicazione “*L’Agenzia informa*” relativa alle associazioni sportive dilettantistiche, con tanto di schemino riepilogativo, considera non imponibili ai fini iva i proventi conseguiti, valutando che il concetto di **“occasionalità” sia rappresentato dal numero massimo degli eventi**: in pratica, si legge nel documento, anche per i proventi conseguiti oltre la soglia, se nel limite massimo di due eventi, spetterebbe comunque la non imponibilità ai fini iva per carenza dei presupposti applicativi del tributo.



In più, nella C.M. n.43/E/00 diffusa a chiarimento proprio alla disciplina agevolativa in commento, l'amministrazione scriveva proprio che: “

*Per quanto riguarda il trattamento tributario ai fini Iva, è evidente che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni sportive nell'ambito delle attività che presentano il carattere di occasionalità e saltuarietà sono, in base ai principi generali, escluse dal campo di applicazione dell'Iva”*

**Un chiarimento esplicito in proposito sarebbe fortemente gradito.**

## CONTENZIOSO

---

### ***Appunti in tema di indipendenza e imparzialità del giudice***

di **Massimiliano Tasini, Patrizia Pellegrini**

La CTP di Reggio Emilia con **Ordinanza n. 280/3/14 del 23/09/2014 (Pres. Est. Montanari, Rel. Gianferrari)** denuncia una serie di norme del D.Lgs. 545/92, come modificato dall'art. 39, co. 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, sul presupposto che le stesse non si prestino ad una interpretazione costituzionalmente orientata, idonea ad evitare questione di legittimità costituzionale.

In particolare, le norme citate determinerebbero una **situazione di non apparente indipendenza del giudice tributario**, ed altresì sarebbero vevoli a *costituire un giudice non apparentemente imparziale* alla luce di quanto statuito dall'art. 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Sul punto, giova ricordare che la norma da ultimo richiamata individua **nell'indipendenza e nell'imparzialità del Tribunale costituito per legge gli standards minimi dell'equo processo**, ancorché escludendo da detta previsione il giudizio tributario.

Senonché, la stessa Corte ha statuito che la clausola del giusto processo è comunque **applicabile a tutti i processi tributari nei quali siano in gioco sanzioni** (CEDU, 23/11/2006, *Jussila v. Finlandia*) e, pertanto, la giurisprudenza della CEDU in tema di indipendenza ed imparzialità del giudice deve ritenersi pienamente vincolante anche per l'Italia.

Di qui, la levata di scudi avuto riguardo a:

1. l'inquadramento ordinamentale del giudice tributario e del personale delle segreterie: la Giustizia Tributaria è inquadrata, sia pure con garanzie di autonomia previste da norme dirette, **nello stesso plesso ministeriale dell'amministrazione che emana gli atti da controllare** e l'articolazione amministrativa che vi è preposta è parallela a quella preposta alle Agenzie che emanano gli atti da controllare;
2. la (in)disponibilità di mezzi personali adeguati: allo stato, il Presidente di ciascuna CTR può unicamente esercitare la vigilanza sull'attività giurisdizionale e non più su quella amministrativa ed organizzativa la quale, invece, **dipende esclusivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze** che, è bene ricordare, è una delle parti in causa. Allo stesso modo, viene stigmatizzata l'attribuzione alla Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze (Ministero dell'Economia e delle Finanze) del compito dell'osservazione della giurisprudenza dei giudici tributari con potere di segnalazione

- al Consiglio di Presidenza, l'adozione dei provvedimenti sullo *status* dei Giudici, sia pure determinati da organi indipendenti, il compito di seguire il contenzioso eventualmente instauratosi con i Giudici, il compito di supportare la formazione dei Giudici;
3. l'assenza di autonoma gestione dei mezzi materiali: la gestione amministrativo-contabile dei capitoli di spesa delle Commissioni Tributarie è affidata all'Ufficio VIII, **organicamente rientrante nel Dipartimento delle Finanze** (struttura organica del Ministero dell'Economia e delle Finanze);
  4. Lo *status* economico del giudice tributario: sotto il duplice profilo della determinazione del compenso in **facoltà della stessa Amministrazione Finanziaria i cui provvedimenti sono soggetti al controllo giurisdizionale**, e dell'entità dello stesso che non appare adeguata. A tal riguardo, valga altresì la considerazione che attualmente i compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie entro il periodo di imposta successivo a quello di riferimento soggiacciono alle regole di tassazione fissate dall'art. 11 TUIR, e quindi con applicazione della più alta aliquota marginale, in luogo di quella prevista dall'art. 17, con la conseguenza che **i compensi già esigui subiranno l'ulteriore falcidia della più onerosa tassazione.**

Le sopra richiamate circostanze, chiosano i giudici emiliani, conformano lo spazio giuridico che consente, anzi impone, al Giudice Tributario di sollevare eccezione di legittimità costituzionale della citata normativa interna italiana alla luce dei parametri di costituzionalità fissati dagli artt. 101 e 111 Cost. e, per il tramite dell'art. 117 Cost., dell'art. 6 Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Il nostro odierno contributo non vuole mettere in discussione l'effettività dell'indipendenza dei Giudici Tributarie, bensì, da un lato, evidenziare il **problema dell'assenza di pregiudizio (anche solo apparente) nell'ambito della Giustizia Tributaria** che certamente vale a costituire illecito internazionale dello Stato, come tale passibile di condanna in sede europea, dall'altro, auspicare una **ponderata riforma del processo tributario** che, muovendo dalle norme che regolano la struttura, l'ordinamento e l'inquadramento del giudice, sia idonea a **garantire una gestione equilibrata della Giustizia Tributaria.**

## IVA

---

### ***Le esportazioni congiunte di beni oggetto di lavorazione***

di **Marco Peirolo**

Un

**caso tipico di esportazione congiunta** è quello che vede coinvolto un soggetto extra-UE che acquista tessuti per confezionare abiti o poltrone e divani da un soggetto italiano, con ordine di inviare la merce al terzista, anch'esso italiano, che realizzerà il confezionamento richiesto.

Le esportazioni congiunte beneficiano, ai fini IVA, del trattamento di **non imponibilità** in base al combinato disposto degli artt. 8, comma 1, lett. a), e 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972.

Le citate disposizioni prevedono, rispettivamente, che costituiscono:

- cessioni all'esportazione, non imponibili, le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione di beni al di fuori dell'Unione europea a cura o a nome del cedente, anche per incarico del proprio cessionario, fermo restando che i beni possono essere sottoposti:
  1. **per conto del cessionario;**
  2. ad opera del cedente stesso o di terzi;
  3. a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni;
  
- servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, anch'essi non imponibili, i trattamenti di cui all'art. 176 del D.P.R. n. 43/1973 (lavorazioni, trasformazioni, riparazioni, ecc.), eseguiti:
  1. su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, ovvero
  2. su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati **da o per conto del prestatore o del committente non residente** nel territorio dello

Stato.

L'operazione compiuta si qualifica come esportazione congiunta se il **terzista italiano**:

- effettua la lavorazione **su incarico del cessionario non residente** e
- **organizza il trasporto o spedizione** in territorio extracomunitario dei beni lavorati.

In proposito, la R.M. 30 luglio 1990, n. 470074 ha precisato che:

- *“le operazioni di cui trattasi possano configurare un'esportazione congiunta solo nell'ipotesi in cui, a lavorazione ultimata, i beni vengano **esportati da o per conto del (...) prestatore del servizio**, così come previsto dall'art. 9, comma 1, n. 9), del citato D.P.R. n. 633/1972”;*
- ai fini della non imponibilità della cessione, *“(n)on assume rilevanza, nella specie, la circostanza che la lavorazione venga richiesta da un soggetto diverso dal primo acquirente dei beni, risultando, invece, determinante il fatto che la prestazione di servizi, come previsto dal già citato art. 9, comma 1, n. 9), **venga richiesta da un committente estero**”, che può essere **indifferentemente** stabilito in un altro Paese membro dell'Unione europea o in un Paese non appartenente all'Unione europea (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 10 agosto 2007, n. 223).*

Si resta, pertanto, al di fuori della disciplina delle esportazioni congiunte nell'ipotesi in cui i beni, al termine della lavorazione, siano

**esportati a cura del cedente**. In questo caso, come già indicato dalla R.M. 26 maggio 2000, n. 72/E, si rientra comunque nella previsione dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, che considera l'operazione come una **cessione all'esportazione “diretta”**, quindi non imponibile.

Ai fini della **prova del trasporto o spedizione** dei beni al di fuori dell'Unione europea, **in dogana** occorre esibire:

- sia la **fattura di vendita**, emessa dal cedente;
- sia la **fattura della lavorazione**, emessa dal terzista ai sensi dell'art. 21, comma 6-*bis*, del D.P.R. n. 633/1972, con l'annotazione:
  1. “**inversione contabile**”, se il committente è stabilito in un altro Paese UE;
  2. “**operazione non soggetta**”, se il committente è stabilito in un Paese extra-UE.

È dato, infatti, osservare che la **bolletta doganale di esportazione** deve riportare sia il prezzo di vendita della merce sottoposta a lavorazione, sia il corrispettivo della lavorazione (R.M. n. 470074/1990 e C.M. 19 dicembre 1984 n. 73/400122, punto H).

Infine, ai fini del **superamento delle presunzioni di cessione e di acquisto**:

- il cedente emette, nei confronti del terzista, il **documento di trasporto** con causale “**conto lavorazione**” e annotazione che si tratta di consegna in nome e per conto del cessionario non residente;
- il terzista emette, nei confronti del committente non residente, il **documento di trasporto** con causale “**reso da conto lavorazione**”.

## BACHECA

---

# ***ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & FINANCE a Milano dal 7 novembre***

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

**Il prossimo 7 novembre parte a Milano *ENGLISH FOR BUSINESS, TAX & FINANCE* – Il corso di inglese per il commercialista italiano.**

Il corso è organizzato da **Euroconference** in *partnership* con **EFLIT**.

EFLIT è una consolidata realtà formativa nei settori dell'inglese giuridico e commerciale che punta a facilitare le relazioni internazionali dei professionisti italiani e a migliorare la comunicazione – scritta e parlata – con colleghi e clienti stranieri.

Attiva dal 2006 presso alcuni Atenei italiani (Parma, Modena e Reggio Emilia, Milano Bicocca) e numerose altre sedi locali, la formazione EFLIT ha svolto oltre 60 corsi a più di 2500 laureati, magistrati, praticanti, avvocati e commercialisti.

Il corso, strutturato in **4 incontri di mezza giornata**, propone una **didattica divertente e interattiva** tesa al coinvolgimento dei partecipanti e al sostegno delle **abilità comunicative** – scritte e orali – in contesti professionali.

I partecipanti riscriveranno il *curriculum vitae* in inglese, si metteranno alla prova nella correzione di errori tipici dei professionisti italiani, lavoreranno in mini-gruppi per predisporre mini-pareri e presentazioni orali in inglese sui temi trattati.

Il tutto al fine di migliorare l'immagine e le abilità comunicative con clienti e colleghi stranieri.

### **OBIETTIVI:**

- Ampliare il vocabolario nelle aree tax, tax litigation, finance, business evaluation, corporate law;
- Evitare l'uso improprio dei "falsi amici" (ad esempio public company non significa 'società pubblica')
- Evitare misunderstanding e confusione nella corrispondenza professionale con clienti e colleghi stranieri;
- Comunicare in modo elegante ed accurato ad un collega straniero:
  - la propria professione e le proprie attività lavorative;
  - il sistema fiscale italiano e i fondamenti del processo tributario;
  - i tipi di società commerciali italiane e i ruoli societari;
  - la valutazione di un'attività commerciale e le prospettive di investimento.

#### **PROGRAMMA:**

- Corrispondenza professionale con clienti e colleghi stranieri;
- Presentazione di sé e della propria attività in lingua inglese (come migliorare il curriculum vitae, il profilo LinkedIn, la descrizione dello studio nel sito internet);
- Tipi di imposte e tasse (income tax, VAT, sales tax, etc...);
- Fatturazione, invoicing e compenso professionale (estimate of costs, fee agreements);
- Tipi societari (public company, limited liability company, etc) e ruoli societari (Chief Executive Officer, Managing Director, Shareholder, etc...);
- Denuncia dei redditi e accertamenti fiscali;
- Terminologia relativa al contenzioso tributario;
- Valutazione di un'attività commerciale (Business evaluation) e i vantaggi/svantaggi dell'investimento in un determinata attività.

Per informazioni e iscrizioni (  
*sono disponibili soltanto ancora pochi posti*):

[http://www.euroconference.it/altri\\_servizi/english\\_for\\_buinesstax\\_finance](http://www.euroconference.it/altri_servizi/english_for_buinesstax_finance)



